



POR CAMPANIA 2000-2006

Asse 4 – Sviluppo Locale

Misura 4.5 - Sostegno allo Sviluppo ed alla Riqualificazione dei Sistemi Turistici Locali e alla Realizzazione di Itinerari Turistici

Assessorato al Turismo
Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto
Turistico

AZIONE A

BANDO PUBBLICO

Decreto Dirigenziale n. 85 del 21 marzo 2005

POR Campania 2000-2006 - Misura 4.5 'Azione A' Regime di aiuto alle PMI del settore turistico
nell'ambito dei Progetti Integrati a valere sulle risorse del POR 2000-2006 'Asse 4 Sviluppo locale' -
Approvazione Bando di gara (con allegati).

Bollettino Ufficiale della Regione Campania
Numero 20 del 11 aprile 2005



INDICE

ART. 1	-	OBIETTIVI	3
ART. 2	-	FORME E INTENSITA' DELL'AIUTO	4
ART. 3	-	SOGGETTI DESTINATARI	4
ART. 4	-	ATTIVITA' AMMISSIBILI	5
ART. 5	-	TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO	5
ART. 6	-	PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	6
ART. 7	-	SPESE AMMISSIBILI	7
ART. 8	-	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
ART. 9	-	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	13
ART. 10	-	PROCEDURE DI FINANZIAMENTO E DI ATTUAZIONE	13
ART. 11	-	EROGAZIONE	14
ART. 12	-	DURATA DELL'INTERVENTO - PROROGHE E VARIANTI	17
ART. 13	-	CONTROLLI E MONITORAGGIO	18
ART. 14	-	REVOCHE E SANZIONI	18
ART. 15	-	DOTAZIONE FINANZIARIA	19
ART. 16	-	PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	19



Art. 1
Obiettivi

1. Il presente bando disciplina gli interventi di aiuto agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese, a valere sulla Misura 4.5 - Azione A del P.O.R. Campania 2000-2006, operanti nel settore turistico della Regione Campania nell'ambito dei Progetti Integrati turistici. In particolare gli interventi sono finalizzati a favorire la diversificazione, il potenziamento e la qualificazione/riqualificazione dell'offerta turistica regionale, nonché l'aumento degli attuali livelli occupazionali, in coerenza con quanto indicato nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e nel Complemento di Programmazione della Misura 4.5 del P.O.R. Campania.
2. Il regime di aiuto disciplinato dal presente bando rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L 10 del 13/01/2001, ed è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del trattato, ed esentato dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.
3. Il presente bando è conforme al "Disciplinare degli aiuti alle PMI del settore turistico", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 710 del 14/05/04, pubblicata sul BURC n. 31 del 28/06/04 nonché ai "Criteri ed indirizzi per la predisposizione del Bando per gli aiuti alle PMI del settore turistico", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 16/02/05.
4. Le agevolazioni a favore delle PMI operanti nel settore turistico, così come in seguito meglio specificate, saranno erogate, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per ciascun P.I., sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di programmi di investimento organici e funzionali da realizzarsi in unità locali ubicate in uno dei Comuni facenti parte dei Progetti Integrati turistici, così come meglio individuati in Appendice.
5. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese;
 - b) "piccola e media impresa", l'impresa rispondente alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20/05/2003, pag. 36);
 - c) "unità locale", la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile agli aiuti e dotata di autonomia produttiva;
 - d) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;



- e) “investimento in immobilizzazioni immateriali”, un investimento per l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- f) “numero di dipendenti”, il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno solare, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- g) “anno a regime”, l’anno solare immediatamente successivo a quello di ultimazione dell’investimento.

Art. 2

Forme e intensità dell’aiuto

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Bando i soggetti destinatari potranno beneficiare di agevolazioni nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributi in conto capitale la cui intensità massima è pari, nel rispetto dell’articolo 4 comma 3 lett. b) del Regolamento CE n. 70/01 e della Carta degli aiuti di Stato per il periodo 2000-2006, al 50% della spesa per investimenti materiali ed immateriali ritenuta ammissibile. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta.

2. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato dal Soggetto Istruttore a conclusione dell’esame di ammissibilità e congruità delle spese e viene poi indicato nei decreti di approvazione delle graduatorie. L’ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione del programma di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. Le agevolazioni possono essere concesse a piccole e medie imprese – così come definite al precedente articolo 1 comma 5 lett. b) – del settore turistico, in forma singola o associata, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, art. 1 comma 1 lett. b), per programmi di investimento riguardanti unità locali ubicate nei Comuni inseriti nei Progetti Integrati turistici.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese (*salvo il caso di ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA, per le quali l’iscrizione va comprovata in sede di rendicontazione finale*);
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” ai sensi degli “orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella GUCE C 244 del 01/10/2004.

**Art. 4***Attività ammissibili*

Le agevolazioni a favore delle PMI del settore turistico devono riguardare programmi di investimento riferiti alle seguenti attività alberghiere, extralberghiere e complementari:

	ATTIVITA'	CODICI ISTAT 91	CODICI ATECO 2002	CODICI ATECOFIN 2004
a)	Alberghi	H.55.11.0 H.55.12.0	H.55.10.0 H.55.10.0	H.55.10.A H.55.10.B
b)	Motels	H.55.11.0 H.55.12.0	H.55.10.0 H.55.10.0	H.55.10.A H.55.10.B
c)	Villaggi-albergo	H.55.23.1	H.55.23.1	H.55.23.1
d)	Villaggi turistici	H.55.23.1	H.55.23.1	H.55.23.1
e)	Campeggi	H.55.22.0	H.55.22.0	H.55.22.0
f)	Residenze turistico-alberghiere	H.55.23.6	H.55.23.4	H.55.23.4
g)	Affittacamere	H.55.23.4	H.55.23.4	H.55.23.4
h)	Case ed appartamenti per vacanze	H.55.23.4	H.55.23.4	H.55.23.4
i)	Case per ferie	H.55.23.2	H.55.23.2	H.55.23.2
j)	Ostelli della gioventù	H.55.21.1	H.55.21.1	H.55.21.1
k)	Attività ricettive in residenze rurali (country house)	H.55.23.5	H.55.23.5	H.55.23.5
l)	Rifugi di montagna	H.55.21.2	H.55.21.2	H.55.21.2
m)	Case religiose di ospitalità	H.55.23.4	H.55.23.4	H.55.23.4
n)	Agenzie di viaggi e turismo	I.63.30.1	I.63.30.1	I.63.30.1
o)	Centri, sale e strutture congressuali, teatri, arene, auditorium	O.92.32.0	O.92.32.0	O.92.32.0
p)	Parchi di divertimento	O.92.33.0	O.92.33.0	O.92.33.0
q)	Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, discoteche, night clubs	O.92.72.2 O.92.34.1	O.92.72.3 O.92.34.1	O.92.72.3 O.92.34.1
r)	Impianti natatori	O.92.61.2	O.92.61.2	O.92.61.2
s)	Impianti sportivi non agonistici, destinati al turista	O.92.61.3 O.92.61.4 O.92.61.5	O.92.61.3 O.92.61.4 O.92.61.6	O.92.61.3 O.92.61.4 O.92.61.6
t)	Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.	O.92.61.5	O.92.61.6	O.92.61.6
u)	Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf	O.92.61.5	O.92.61.6	O.92.61.6
v)	Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	O.92.61.5	O.92.61.6	O.92.61.6
x)	Stabilimenti balneari	O.92.72.1	O.92.72.1	O.92.72.1
y)	Stabilimenti, impianti e servizi termali, idrotermominerali e di talassoterapia	O.93.04.2	O.93.04.2	O.93.04.2

Art. 5*Tipologie di investimento*

1. Gli aiuti sono concessi per le seguenti tipologie di investimento:

- a) nuove iniziative;
- b) ampliamenti;
- c) ammodernamenti;
- d) riconversioni;



- e) riattivazioni;
- f) trasferimenti.

2. Si considera:

- a) “nuova iniziativa”: il programma volto alla costruzione di un nuovo impianto;
- b) “ampliamento”: il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere le potenzialità delle strutture esistenti;
- c) “ammodernamento”: il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell’impatto ambientale legato all’attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa, all’adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell’attività gestionale, ivi compreso l’installazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza attivi e passivi;
- d) “riconversione”: il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un’attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
- e) “riattivazione”: il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente, della quale è accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa. A tal fine, per un’univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente “permanente” lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- f) “trasferimento”: il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell’unità locale sulla base di decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale, con esclusione dei costi di delocalizzazione.

Art. 6

Programmi di investimento

1. Al fine di beneficiare degli aiuti, le imprese titolari delle suddette attività promuovono programmi di investimento relativamente ad unità locali, proprie o di cui abbiano la gestione, ubicate nella Regione Campania in Comuni facenti parte dei Progetti Integrati turistici, così come individuati in Appendice.

2. E’ ammessa la presentazione di più domande di agevolazioni relative allo stesso programma di investimento qualora l’unità locale ricada nell’ambito territoriale di più Progetti Integrati turistici; in tal caso, in ipotesi di istruttoria positiva di più di una domanda di agevolazione, l’impresa richiedente dovrà, all’atto dell’accettazione, optare per una sola di esse.

3. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell’ambito della singola unità locale, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di una sola domanda di agevolazioni relativa a più unità locali.



4. Ai fini della valutazione della sua organicità e funzionalità, il programma deve essere presentato nella sua interezza, comprensivo anche di spese non ammissibili alle agevolazioni.
5. Il limite minimo dell'importo dell'investimento ammissibile per l'accesso alle agevolazioni è stabilito in via generale in Euro 150.000,00, mentre per le sole strutture ricettive a 5 stelle detto limite è stabilito in Euro 500.000,00.
6. L'importo complessivo delle spese ammissibili non può superare il limite massimo di due milioni di Euro, elevabile, nella sola ipotesi di nuove iniziative, a tre milioni di Euro.
7. I programmi di investimento dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda di accesso agli aiuti. Si specifica che un programma di investimento si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione del progetto previsto, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente.
8. I programmi di investimento agevolabili devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria, salvo proroga autorizzata di non oltre 12 mesi.
9. La data di ultimazione del programma è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.
10. Per beneficiare delle agevolazioni:
 - il soggetto richiedente dovrà cofinanziare l'iniziativa attraverso un apporto di mezzi propri, al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso al credito, non inferiore - in valore nominale - al 25% dell'importo dell'investimento ammissibile, apporto da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 13 2° comma;
 - il soggetto richiedente dovrà dimostrare la disponibilità da parte di uno o più Istituti di credito ad assicurare il finanziamento dell'eventuale parte del programma di investimento ammissibile non coperta dalle agevolazioni e dall'apporto di mezzi propri; a tal fine dovrà produrre la documentazione prevista dal successivo art. 8 2° comma *sub IV h*).
11. I beni oggetto di finanziamento saranno sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo, rispettivamente, di 10 anni per i beni immobili e di 5 anni i beni mobili, con decorrenza dalla data dell'atto di erogazione finale del contributo.

Art. 7 *Spese ammissibili*

1. Le spese ammissibili agli aiuti sono:
 - a) progettazione, direzione dei lavori, collaudo e accessorie, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, consulenze esterne non continuative o periodiche;
 - b) suolo aziendale;
 - c) opere murarie e assimilate;
 - d) impianti, ivi comprese le strumentazioni e tecnologie per la dotazione di sistemi di sicurezza;



- e) macchinari, attrezzature ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- f) immobilizzazioni immateriali, tra cui acquisizione di tecnologia, programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet.

Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

2. In ordine alle spese vigono le seguenti limitazioni e condizioni:

- a) l'ammontare relativo alle spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e accessorie di cui al comma 1 lett. a) è agevolabile nel limite massimo del 12% degli investimenti ammissibili relativi ai punti c) [detratte le eventuali spese di acquisto di immobili] e d) dello stesso comma 1;
- b) l'ammontare relativo alle spese per studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, consulenze esterne non continuative, è agevolabile nel limite massimo del 2,5% per investimenti complessivi ammissibili fino ad Euro 500.000,00 e dell'1,5% per la parte degli investimenti ammissibili che eccedono Euro 500.000,00;
- c) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al comma 1 lett. b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo aziendale non è agevolabile;
- d) le spese relative all'acquisto di un immobile esistente (comma 1 lett. c): opere murarie e assimilate), funzionali all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo, possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto di un immobile esistente, unitamente o non al suolo aziendale, non è agevolabile. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il solo suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato con fonti di finanziamento pubblico, è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione dell'istanza, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime non siano classificabili come aiuti di stato, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- e) tra le spese di cui al comma 1 lett. e) sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili in più anni e solo relativamente alla prima dotazione;
- f) i pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma esclusivamente tramite bonifico bancario;
- g) i titoli di spesa non possono essere inferiori ad Euro 500,00;
- h) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse agli aiuti per un contro valore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA, e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
- i) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei



relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

3. Non sono in ogni caso ammesse:

- a) le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria;
- b) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto soggetti all'iscrizione in pubblici registri;
- c) le spese per l'acquisto di arredi, macchinari ed attrezzature usate;
- d) le spese di funzionamento, quali le spese di gestione, stipendi e paghe, spese correnti;
- e) le spese di beni e materiali di consumo e di materiale pubblicitario;
- f) le spese di manutenzione ordinaria, quelle notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- g) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- h) le spese per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di agevolazione pubblica;
- i) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni nonché quelle relative a prestazioni d'opera, anche intellettuale, qualora, alla data dell'atto di compravendita ovvero dell'emissione del titolo di spesa relativo, sussistano legami economico-finanziari con l'impresa richiedente le agevolazioni. Ricorre il suddetto legame quando:
 - se il richiedente le agevolazioni è un'impresa individuale:
il soggetto che fornisce i beni o le opere sia coniuge ovvero parente o affine entro il terzo grado ovvero sia una società della quale l'impresa richiedente le agevolazioni sia amministratore o vi abbia una partecipazione per almeno il 25%;
 - se il richiedente le agevolazioni è un'impresa collettiva:
il soggetto che fornisce l'opera sia amministratore della stessa o vi abbia una partecipazione per almeno il 25% ovvero, relativamente alla fornitura di beni, tra la società venditrice e la società acquirente sussistano situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., ovvero entrambe le società siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta.

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di richiesta degli aiuti, con la relativa documentazione a corredo, va compilata, a pena di inammissibilità, in doppio esemplare (originale in bollo e copia), oltre che su supporto informatico. A tal fine dovrà essere elaborata tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale (www.regione.campania.it) e dal Soggetto Istruttore (www.ageturcampania.it), e dovrà, con la relativa documentazione allegata, essere inoltrata esclusivamente tramite raccomandata A.R., entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC (farà fede la data di accettazione dell'Ufficio postale).



P.O.R. Campania 2000-2006

Misura 4.5 azione A



UNIONE EUROPEA

Il plico, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura **“Richiesta di agevolazioni a valere sulla Misura 4.5 Azione A del P.O.R. Campania – P.I. _____ (indicare quale) _____”** dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

**Spett.le GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività
di Supporto Turistico
Centro Direzionale – Isola C/5
80143 - NAPOLI**

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e redatta con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, compilata secondo lo schema allegato al presente bando (*allegato n. 1*), deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione completa in ogni sua parte:

I. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo lo schema allegato (*allegato n. 2*);

II. **scheda tecnica**, compilata secondo lo schema allegato (*allegato n. 3*), contenente le seguenti informazioni, ed in particolare:

- a) dati sull'impresa;
- b) descrizione del programma di investimento, quadri analitici e riepilogativi di tutte le spese ammissibili e tempi di esecuzione dell'intervento;
- c) descrizione degli elementi progettuali ai fini del calcolo degli indicatori previsti per il P.I. in cui ricade l'iniziativa;
- d) dati economico-finanziari;

III. **business plan**, redatto secondo il modello allegato (*allegato n. 4*), il quale consiste in un piano strategico aziendale concernente l'impresa, gli obiettivi del programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale area produttiva da valutare, il conto economico previsionale ed il piano finanziario di copertura dell'investimento;

IV. **documentazione amministrativa**:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con indicazione del tipo di attività turistica esercitata e con attestazioni fallimentare ed antimafia.
Le società che iniziano una nuova attività dovranno comprovarne l'avvio in sede di rendicontazione finale.
Le ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA, dovranno comprovare l'iscrizione in sede di rendicontazione finale;
- b) concessione e/o autorizzazione specifica per l'esercizio dell'attività turistica:
- per le attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta (art. 4 lett. a - f) autorizzazione ai sensi della L.R. 15/84.
In caso di richiesta di finanziamento di nuove attività ricettive ed all'aria aperta, perizia giurata a firma di un tecnico abilitato circa la classificazione spettante alla struttura ricettiva da realizzarsi sulla base del piano progettuale, mentre l'autorizzazione e classificazione provvisoria dovrà



essere prodotta in sede di richiesta di erogazione della prima quota di acconto del contributo;

- per le attività ricettive extralberghiere (art. 4 lett. g - m) autorizzazione ai sensi della L.R. 17/01;

- per le altre attività turistiche (art. 4 lett. n - y) concessione e/o autorizzazione ai sensi delle normative speciali di riferimento ovvero, qualora non previste, comunicazione al Comune ai sensi del D.lgs. 114/98.

Nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni in questione, copia della richiesta di rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni medesime presentata all'autorità competente e dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa a produrre le relative concessioni e/o autorizzazioni in sede di richiesta di erogazione della prima quota di acconto del contributo.

Per le nuove attività le concessioni e/o autorizzazioni dovranno essere prodotte in sede di rendicontazione finale;

- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto (*solo per le società, le cooperative ed i consorzi*);
- d) copia dei bilanci approvati degli ultimi due anni ovvero, se non disponibili, copia delle dichiarazioni dei redditi ed IVA (del singolo imprenditore o dei soci persone fisiche) riferite allo stesso periodo (*per le imprese di nuova costituzione, se ditte individuali, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni, e, se ditte collettive, copia delle dichiarazioni dei redditi dei soci-persone fisiche e/o dei bilanci delle società-socie, se disponibili, sempre riferite allo stesso periodo*);
- e) copia conforme del libro matricola aggiornato e comunque comprensivo dell'anno solare precedente l'investimento (*solo per le imprese esistenti*);
- f) copia autentica degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento per un periodo non inferiore a quella del vincolo di destinazione. In caso di richiesta di finanziamento comprensiva dell'acquisto di immobili, il relativo titolo di proprietà va prodotto entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 cod. civ.; in quest'ultimo caso il contratto definitivo deve essere prodotto in sede di richiesta di erogazione della prima quota di acconto del contributo;
- g) dichiarazione di assenso alla realizzazione del programma (*allegato n. 5*) del proprietario dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento (*nel caso in cui il proprietario sia diverso dal titolare della domanda*);
- h) estratto/i di delibera/e, contenente/i un chiaro riferimento al progetto agevolato, per la concessione di finanziamento/i bancario/i a m/l termine da parte di uno o più Istituti di credito, necessari alla corretta copertura finanziaria del programma, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 comma 10.



V. documentazione tecnica:

- a) planimetria generale dei suoli e/o degli immobili, oggetto dell'investimento, in scala 1/100, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione di tutte le aree, corredata di opportuna *legenda* e sintetica tabella riepilogativa relative alle singole superfici;
- b) perizia giurata di stima del valore del terreno e/o dell'immobile da parte di un tecnico abilitato e attestante lo stato dell'area e/o della struttura esistente, con allegata documentazione fotografica;
- c) computo metrico estimativo, a firma di un tecnico abilitato, redatto secondo la tariffa prezzi delle opere edili vigente nella Regione Campania;
- d) preventivi di spesa in originale;
- e) principali elaborati grafici relativi all'immobile oggetto dell'intervento, relativi sia allo stato attuale che al progetto, in scala 1/100, debitamente quotati e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo procuratore speciale;
- f) relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico, contenente, tra le altre informazioni, i riferimenti agli eventuali titoli autorizzativi rilasciati per la sua realizzazione, nonché al cronoprogramma degli investimenti;
- g) D.I.A o concessioni edilizie. Nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle concessioni edilizie, perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera da realizzarsi agli strumenti urbanistici, mentre le concessioni edilizie dovranno essere presentate in sede di richiesta di erogazione della prima quota di acconto del contributo;
- h) certificati di destinazione d'uso dei terreni e degli immobili oggetto dell'investimento ovvero autorizzazione al cambio di destinazione (qualora già non compresa nella concessione edilizia); in quest'ultimo caso potrà essere presentata, in via alternativa, una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante l'assenza di motivi ostativi al cambio di destinazione, mentre l'autorizzazione dovrà essere presentata in sede di richiesta di erogazione della prima quota di acconto del contributo;
- i) *(nel caso in cui l'unità locale interessata dall'investimento sia stata oggetto, in tutto o in parte, di richiesta di condono edilizio):* concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di competenza ovvero, nelle more dell'ottenimento della stessa, perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante la conformità della destinazione urbanistica all'attività da svolgere e l'assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria.

3. La documentazione da allegare alla domanda, fatta salva quella per la quale è espressamente consentito il differimento della presentazione (2° comma *sub IV a), b), f) e sub V g), h)*, nei casi previsti), deve essere prodotta contestualmente oppure anche successivamente, ma comunque entro il termine finale di scadenza del bando.



Art. 9

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le domande pervenute nei termini saranno trasmesse, a cura del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico, al RTI “MPS Banca per l’Impresa s.p.a. – Promart s.r.l.”, Soggetto esterno aggiudicatario dell’istruttoria, presso gli uffici di “Promart s.r.l.” con sede in Napoli alla calata San Marco n. 4.
2. L’elenco di tutte le domande pervenute sarà pubblicato sui siti internet www.regione.campania.it e www.ageturcampania.it.
3. Il Soggetto Istruttore provvederà ad accertare l’ammissibilità dei progetti, con riferimento alla completezza e pertinenza della documentazione, alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa ed alla pertinenza e congruità delle spese esposte. Procederà poi alla valutazione dei progetti ammissibili, con l’attribuire a ciascuno di essi i punteggi spettanti attraverso l’applicazione degli indicatori riportati, per ciascuno dei P.I., in Appendice. Tutta la suddetta attività verrà svolta in diretto coordinamento con il Responsabile della Misura 4.5.
4. L’impresa richiedente è tenuta a corrispondere al Soggetto Istruttore ogni ulteriore documento, dato e/o informazione che questi ritenesse opportuno acquisire per il completamento degli accertamenti istruttori.
5. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda.
6. Il Soggetto Istruttore, entro novanta giorni dal termine di scadenza del Bando, invia all’Ente Regione le risultanze istruttorie corredate delle domande e di tutta la documentazione allegata.

Art. 10

Procedure di finanziamento e di attuazione

1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dal Soggetto Istruttore, provvederà ad approvare le graduatorie provvisorie dei progetti ammessi, distinte per P.I., nonché l’elenco dei progetti esclusi, che saranno pubblicati anche sul sito internet (www.regione.campania.it).
2. Le graduatorie sono formate secondo l’ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun programma. A parità di punteggio l’ordine di priorità sarà dato dal maggior punteggio riportato per il singolo indicatore secondo il seguente ordine:
 - 1) compatibilità ambientale;
 - 2) qualità gestionale;
 - 3) impatto occupazionale a regime riferito alla componente giovanile;
 - 4) impatto occupazionale a regime riferito alla componente femminile;
 - 5) impatto occupazionale complessivo a regime;



- 6) rilevanza della componente giovanile;
- 7) rilevanza della componente femminile;
- 8) interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico;
- 9) caratteristiche interne di integrazione del progetto;
- 10) contenuti di innovazione del progetto.

In caso di ulteriore parità sarà data priorità ai programmi di investimento di importo maggiore.

3. Avverso le graduatorie provvisorie dei progetti ammessi nonché avverso l'elenco di quelli esclusi potrà essere presentata istanza di riesame da proporsi alla Regione Campania – Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico, entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.

4. La Regione provvederà successivamente ad approvare le graduatorie definitive dei progetti ammessi, distinte per P.I., nonché l'elenco dei progetti esclusi, che saranno pubblicati anche sul sito internet (www.regione.campania.it).

5. Le agevolazioni sono concesse ai programmi inseriti nelle graduatorie a partire dal primo, fino all'esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna graduatoria.

6. Alle imprese ammesse alle agevolazioni sarà data comunicazione mediante raccomandata A.R., che riporterà il programma, gli interventi e le spese ammesse a contributo, l'ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e l'atto di impegno da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante dell'impresa.

7. Nel termine perentorio di gg. 30 consecutivi solari decorrenti dalla ricezione dell'informativa, inviata mediante raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di ricezione), l'impresa ammessa, con atto a firma autenticata del proprio rappresentante legale, dovrà trasmettere alla Regione Campania una copia dell'atto di impegno, sottoscritto per accettazione, e corredato della eventuale richiesta di anticipazione e della relativa documentazione (*allegato n. 6*).

8. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto di impegno nei termini assegnati l'impresa sarà ritenuta rinunciataria e le risorse finanziarie così rese disponibili saranno assegnate ai progetti che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 11 *Erogazione*

1. Il contributo concesso può essere erogato al massimo in 3 quote, e precisamente:

I. Una prima quota, nella misura massima del 30% del contributo assentito, che potrà essere erogata sotto forma di anticipazione alle imprese che ne faranno richiesta, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, di durata biennale, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non



accoglimento della stessa, di importo pari all'anticipazione stessa e redatta secondo il modello allegato (*allegato n. 7*).

La polizza fideiussoria deve essere prodotta contestualmente all'atto di impegno o, al massimo, entro il termine perentorio di 45 giorni consecutivi solari decorrenti dalla ricezione dell'informativa di cui al precedente art. 10 comma 6; essa sarà svincolata successivamente all'approvazione di uno stato di avanzamento corrispondente ad almeno il 60% della spesa ammessa.

Le garanzie fideiussorie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

In assenza di anticipazione, potrà essere richiesta una prima quota di erogazione, a titolo di S.A.L., nella misura massima del 30% del contributo assentito, ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% della spesa ammessa, previa presentazione di apposita istanza redatta secondo il modello allegato (*allegato n. 8*), e corredata dei seguenti documenti:

- a) – copia della comunicazione al Comune della data di inizio lavori;
- b) – stato di avanzamento dei lavori compilato dal direttore dei lavori;
- c) – relazione del direttore dei lavori sullo stato di avanzamento dei lavori;
- d) – elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture e gli estremi di annotazione nel libro giornale;
- e) – copia conforme delle fatture emesse dai fornitori accompagnate da dichiarazioni liberatorie (*allegato n. 10*) in originale e da copia conforme del bonifico bancario con cui se ne è disposto il pagamento; i titoli di spesa dovranno recare la dicitura: “Prestazione finanziata con i fondi della Misura 4.5 - Azione A del P.O.R. Campania 2000-2006”;
- f) – certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese con le annotazioni fallimentare ed antimafia;
- g) – dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa attestante:
 - che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso l'unità locale oggetto dell'intervento;
 - che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
 - la non esistenza di legami economico-finanziari, *ex art. 7 3° comma sub i* del Bando, con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le opere oggetto di finanziamento;
- h) – eventuale documentazione integrativa richiesta.

II. Un ulteriore acconto, pari al 30% del contributo assegnato, ad avvenuta realizzazione di almeno il 60% della spesa ammessa, previa presentazione di apposita istanza redatta secondo il modello allegato (*allegato n. 8*), e corredata dei seguenti documenti:

- a) – copia della comunicazione al Comune della data di inizio lavori, qualora non già presentata;
- b) – stato di avanzamento dei lavori compilato dal direttore dei lavori;
- c) – relazione del direttore dei lavori sullo stato di avanzamento dei lavori;
- d) – elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture e gli estremi di



annotazione nel libro giornale;

e) – copia conforme delle fatture emesse dai fornitori accompagnate da dichiarazioni liberatorie (*allegato n. 10*) in originale e da copia conforme del bonifico bancario con cui se ne è disposto il pagamento; i titoli di spesa dovranno recare la dicitura: “Prestazione finanziata con i fondi della Misura 4.5 - Azione A del P.O.R. Campania 2000-2006”;

f) – certificato dell’Ufficio del Registro delle Imprese con le annotazioni fallimentare ed antimafia;

g) – dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa attestante:

- che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso l’unità locale oggetto dell’intervento;
- che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
- la non esistenza di legami economico-finanziari, *ex art. 7 3° comma sub i* del Bando, con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le opere oggetto di finanziamento;

h) – eventuale documentazione integrativa richiesta.

III. Il saldo, pari alla quota restante del contributo assegnato e debitamente ricalcolato, al termine del programma di investimento, previa presentazione di apposita istanza redatta secondo il modello allegato (*allegato n. 9*), e corredata dei seguenti documenti:

a) – certificato di regolare esecuzione dei lavori con allegata relazione sui risultati raggiunti e documentazione fotografica;

b) – certificato di collaudo statico (ove previsto);

c) – perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante la conformità delle opere realizzate alle concessioni ed autorizzazioni edilizie ed agli altri adempimenti tecnico-amministrativi necessari;

d) – stato finale dei lavori, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure;

e) – dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante la regolarità contributiva dell’impresa nei riguardi delle proprie maestranze (ovvero documentazione equipollente) nonché la regolare funzionalità delle forniture e l’avvenuto rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro;

f) – certificato sanitario del Comune attestante le favorevoli condizioni igienico-sanitarie dei locali nei quali va svolta l’attività;

g) – elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture oggetto dello stato finale, con gli estremi di annotazione nel libro giornale;

h) – elenco riepilogativo generale ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture oggetto dell’investimento, distinto per SAL, con gli estremi di annotazione nel libro giornale;

i) – copia conforme delle fatture, oggetto dello stato finale, emesse dai fornitori accompagnate da dichiarazioni liberatorie (*allegato n. 10*) in originale e da copia conforme del bonifico bancario con cui se ne è disposto il pagamento; i titoli di spesa dovranno recare la dicitura: “Prestazione finanziata con i fondi della Misura 4.5 - Azione A del P.O.R. Campania 2000-2006”;

l) – documentazione attestante la trascrizione del vincolo di destinazione turistica sui



beni immobili;

m) – documentazione attestante il rilascio della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (se prevista dal programma), ovvero, per le nuove imprese, autocertificazione a firma del legale rappresentante con l'indicazione della data presunta del conseguimento della certificazione corredata di rapporto di verifica positiva rilasciato dall'Organismo di certificazione prescelto attestante che la documentazione predisposta soddisfa i requisiti delle norme ISO 9001:2000;

n) – documentazione attestante il rilascio della certificazione ISO 14001 o EMAS (se prevista dal programma), ovvero, per le nuove imprese, autocertificazione a firma del legale rappresentante con l'indicazione della data presunta del conseguimento della certificazione corredata di rapporto di verifica positiva rilasciato dall'Organismo di certificazione prescelto attestante che la documentazione predisposta soddisfa i requisiti delle norme ISO 14001 o EMAS;

o) – certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese con le annotazioni fallimentare ed antimafia;

p) – dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa attestante:

- che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso l'unità locale oggetto dell'intervento;

- che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;

- la non esistenza di legami economico-finanziari, *ex art. 7 3° comma sub i* del Bando, con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le opere oggetto di finanziamento;

q) – eventuale documentazione integrativa richiesta.

2. La documentazione finale dovrà essere perentoriamente spedita entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dal termine assegnato per l'ultimazione del progetto, pena la revoca dell'intero contributo.

Art. 12

Durata dell'intervento - Proroghe e varianti

1. I termini di realizzazione del progetto, pena la revoca dei contributi, scadono il ventiquattresimo mese dalla data di concessione delle agevolazioni.

2. E' fatta però salva una proroga di mesi 12, da concedersi da parte della Regione Campania e per una sola volta, in presenza di validi e giustificati motivi che impediscano il completamento dell'investimento nei termini assegnati per cause indipendenti dalla volontà del destinatario.

3. Il progetto ammesso a contributo, pena la revoca dell'intero finanziamento, non potrà essere oggetto di variazioni o compensazioni tra le singole macrovoci di spesa [lett. a) – b) – c) – d) – e) – f) di cui al comma 1 dell'art. 7], se non per motivate esigenze di carattere funzionale,



sempre che risulti assicurata la funzionalità ed organicità dell'intero progetto e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

4. Non sono ammesse riduzioni dell'investimento se non per motivate esigenze di carattere funzionale e comunque in misura non superiore al 40% dell'investimento complessivo, sempre che risulti assicurata la funzionalità ed organicità dell'intero progetto e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

5. Non sono in ogni caso ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione del programma di investimento.

Art. 13

Controlli e monitoraggio

1. Il destinatario degli aiuti ha l'obbligo di accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, e comunque in occasione di ogni richiesta di erogazione, verifiche sull'andamento dello stesso e sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria, da parte della Regione Campania o di personale ispettivo eventualmente designato da altre amministrazioni competenti per materia.

2. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso a finanziamento dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal destinatario degli aiuti sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle *tranches* di contributo, gli apporti di mezzi propri di cui all'art. 6 comma 10, ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto.

3. La documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti è conservata, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo pubblico.

Art. 14

Revoche e sanzioni

1. Le inadempienze parziali o totali, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiranno motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del d.l. n. 123/98.

2. Costituiscono in ogni caso motivo di revoca dell'intero contributo:

- a) - la mancata ultimazione del programma entro i termini (comprensivi di eventuali proroghe) assegnati;



- b) - la riduzione dell'investimento complessivo in misura superiore al 40%, ovvero anche in misura minore, qualora non risulti assicurata la funzionalità ed organicità dell'opera realizzata;
- c) - le false attestazioni contenute nella scheda tecnica di cui all'art. 8 2° comma, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 8 2° comma, 11 1° comma *sub I g)*, 11 1° comma *sub II g)*, 11 1° comma *sub III p)* nonché nella perizia giurata di cui all'art. 11 1° comma *sub III c)*, e comunque ogni accertata falsità in atti e/o dichiarazioni prodotti agli Uffici Regionali o al Soggetto Istruttore;
- d) - gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione del programma di investimento;
- e) - l'inosservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- f) - la mancata ottemperanza agli impegni concernenti la certificazione di qualità e/o ambientale previsti nel programma di investimento;
- g) - la mancata ottemperanza agli impegni concernenti l'assunzione a regime delle unità lavorative previste nel programma di investimento;
- h) - ogni grave violazione delle norme settoriali e comunitarie.

Art. 15

Dotazione finanziaria

Gli aiuti di cui al presente Bando utilizzano le risorse finanziarie di cui al POR Campania/Complemento di Programmazione Mis. 4.5 Azione A a favore delle imprese del settore turistico.

Art. 16

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente Bando entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.